



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 71 DEL 08-07-2019

Reg. generale n. 127 del 08-07-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FERMENTO - 5° FESTIVAL DELLE BIRRE ARTIGIANALI" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 12-13-14 LUGLIO 2019.
--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PRESO ATTO dell'istanza presentata dal Sig. Pucciarelli Francesco, in qualità di presidente pro tempore della Associazione Pro Treia (C.F.-P.Iva 010515220433), con sede in Treia (MC), in Piazza della Repubblica, n. 3, finalizzata all'ottenimento di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per consentire la regolare e sicura organizzazione della manifestazione denominata "Fermento - V Festival delle birre artigianali";

VISTA la Segnalazione certificata di inizio attività prott. n. 12.521 e 12.844/2019, relativa alla manifestazione temporanea denominata " Fermento - V Festival delle birre artigianali";

VISTA la necessità di adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dall'esigenza di migliorare la mobilità pedonale in relazione allo svolgimento di detta manifestazione, che si svolgerà nel Centro Storico di Treia (MC) nei giorni 12-13 e 14 luglio 2019;

VISTO il programma della manifestazione e la dislocazione dei punti di somministrazione localizzati nelle vie del centro storico treiese, cornice naturale dell'evento;

RITENUTA la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire maggiore fluidità e sicurezza della circolazione pedonale anche in considerazione dell'affluenza di persone prevista;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni e negli orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 18 giugno 2019;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 60/113 del 20 giugno 2019 per l'istituzione della Zona Traffico Limitato in Treia capoluogo centro storico, con decorrenza 30 giugno 2019 e fino al 25 luglio 2019 e dal 5 agosto 2019 al 31 agosto 2019;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 49/100 del 6 giugno 2019, con la quale veniva prolungata l'istituzione del senso unico di marcia lungo viale C. Battisti, direzione Porta Palestro – Porta Roma, con la previsione di area di sosta sul lato sinistro del senso di marcia;

VISTA l'ordinanza n. 45/83 del 25/05/2019, relativa allo svolgimento degli allenamenti di pallone al bracciale da svolgersi nell'Arena Carlo Didimi;

VISTO il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di security e safety per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata - area I, prot. n. 26.210 del 09/06/2017 e prot. n. 12.340 del 08/07/2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- D.M. 198/1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;
- D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del Ministero dell'interno del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

VISTI gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTE le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare gli articoli 107 e 109;

ORDINA

Il divieto di sosta in:

- Piazza Piave dalle ore 14:00 di giovedì 11 luglio 2019 alle ore 02:00 del 15 luglio 2019;
- Piazza della Repubblica, Piazza Arcangeli, Largo della Rotonda Via Cavour, Piazza Acquaticci, Largo Porta Roma, Largo Via Roma dalle ore 14:00 di venerdì 12 luglio 2019 fino al termine di posizionamento dei *truck food*.

Il divieto di sosta e di transito, con esclusione dei mezzi di soccorso e in servizio di emergenza dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni 12-13-14 luglio 2019 nelle seguenti vie e piazze:

Piazza Piave, Via Lanzi, Piazza della Repubblica, Via Bonvecchi, Corso Italia Libera, Piazza Arcangeli, Via Don Minzoni, Largo Rotonda (in corrispondenza intersezione tra Via Cavour e Via Garibaldi), Via Cavour, Via Roma, Piazza Acquaticci;

L'istituzione del senso unico di percorrenza lungo la strada comunale di Valchiusa, con direttrice di marcia S.P.107 Romana-Viale Unità D'Italia, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, nei giorni 12, 13, 14 luglio 2019;

L'istituzione del senso unico di circolazione da Porta Garibaldi a Porta Palestro con possibilità di parcheggio sul lato sinistro della carreggiata, dalle ore 14:00 del giorno 12 luglio 2019 alle ore 07:00 del giorno 15 luglio 2019.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Dal rispetto dei divieti e delle limitazioni sopra prescritti sono esclusi i mezzi di soccorso, della Forza Pubblica in servizio attivi, i veicoli in servizio di emergenza e gli autorizzati dal locale Comando Polizia Municipale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Il Comando Polizia Municipale si riserva la facoltà di limitare o modificare i divieti e le prescrizioni impartite in base alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nel centro storico treiese, sia in sede fissa che su area pubblica, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere in plastica o in

carta dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, nel giorno 12, 13 e 14 luglio 2019 quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento circoscritta al centro storico di Treia con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea, all'aperto, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991.

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

INVITA

la cittadinanza ad evitare l'uso di auto per accedere al centro storico al fine di non occupare le zone di parcheggio del Capoluogo, lasciandole a disposizione dei partecipanti alla manifestazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

PROVVEDIMENTI DI SAFETY E SECURITY

Per quanto sopra in dettaglio specificato viene definita come area della manifestazione temporanea l'area del centro storico cittadino da individuarsi nelle seguenti vie e piazze: Corso Italia Libera, Piazza della Repubblica, Via Lanzi, Piazza Piave, Via Don Minzoni, Via Cavour, Largo Rotonda (intersezione tra Via Cavour e Via Garibaldi), Via Roma, Piazza Acquaticci e Piazzetta del Cassero.

L'Associazione Pro Treia, con sede in Piazza della Repubblica n. 3, Treia (MC), organizzatrice dell'evento, dovrà provvedere alla classificazione del livello di rischio della manifestazione ed alla redazione del piano di emergenza da produrre prima dell'inizio della manifestazione riportante:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva di un piano di emergenza ed evacuazione, evidenziando le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; dovrà essere individuato un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento e un numero di addetti nella gestione dell'emergenza, tra cui la presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato";
- indicazione delle disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività

poste in essere dall'organizzazione ed attuando specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;

- comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza, facendo, se del caso, anche ricorso a messaggistica audio e video; dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza, relativamente ai luoghi di massima concertazione e stazionamento del pubblico e, comunque non superiore alle 200 persone;
- possibilità di comunicare, in tempo reale, con i partecipanti alla manifestazione, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento delle criticità;
- indicazione dei mezzi antincendio (estintori) e il loro posizionamento (nella misura di un estintore ogni 200 mq. di superficie dell'evento) nei siti di stazionamento del pubblico;
- presenza di almeno n. 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "elevato" da collocare nei siti di affollamento, limitatamente ai periodi di stazionamento, in considerazione della dinamicità dell'evento;
- dovranno essere predisposti dall'organizzazione n. 2 bagni chimici o dovrà essere garantita la fruibilità dei bagni interni agli immobili insistenti nell'area evento di cui si sia preventivamente richiesta la disponibilità di utilizzo alla proprietà, assicurando la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili;
- per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii);
- organizzazione e predisposizione, secondo il livello di rischio dell'evento, di idonea assistenza sanitaria, se necessaria, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. n. 966 del 09/11/2015;
- la sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione temporanea, costituite dai veicoli dell'organizzazione e posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area evento precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga ed il rispetto del parametro di 200 unità/persone presenti nell'area pubblica destinata allo svolgimento della manifestazione temporanea.

È vietato l'accesso del pubblico nell'area evento con bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine.

È vietato, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici.

Il Comando Polizia Locale del Comune di Treia, per la gestione di attività informativa alla popolazione in relazione a percorsi viari e modifiche dell'ordinaria viabilità, nonché per fornire informazioni sulla gestione, afflusso e deflusso delle aree di parcheggio, si avvarrà

dell'ausilio di quattro volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, distribuiti su due turni, che parteciperanno dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti per legge.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico; il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto ordinamentale e secondo paradigmi organizzativi disposti dall'Autorità di vigilanza in base alle contingenze del momento e nel rispetto della normativa di settore.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti e limitazioni sopra prescritti.

Dovrà essere garantita, secondo la classificazione del livello di rischio e del piano di emergenza e di evacuazione, la predisposizione di idonea assistenza sanitaria, che assicurerà il tempestivo soccorso e la gestione dell'emergenza per tutta la durata della manifestazione.

Si richiama il puntuale rispetto del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”;
- al coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile Cav. Francesco Fortuna.

La notifica del presente provvedimento al presidente pro tempore dell'Associazione Pro Treia, con sede in Piazza della Repubblica n. 3.

Il Vicesindaco
Dott. David Buschittari

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia